

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ABC ASILO BAMBINI COMUNITÀ"

Denominazione-Sede-Durata

Allegato "C"

Rep. 52'934

Racc. 25'311

Art. 1

E' costituita in Potenza (PZ) l'associazione "ABC Asilo Bambini Comunità" con sede legale in Via Maestri del Lavoro 13.

Art. 2

L'Associazione non ha scopo di lucro. E' pertanto esclusa ogni forma di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta per legge.

L'Associazione si occupa della gestione di servizi a favore dei bambini e dei giovani in una logica di sussidiarietà alle famiglie e al territorio e in particolare della gestione della "Scuola dell'infanzia Augusto Bertazzoni ", riconosciuta paritaria con decreto ministeriale n.10302 del 10 luglio 2001, L'Associazione potrà occuparsi altresì di offrire un servizio di pensionato/posti-letto a studenti, lavoratori e a chi necessita di un ricovero temporaneo.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060.

Scopi

Art. 3

Scopo dell'associazione "ABC Asilo Bambini Comunità" è quello di educare i bambini, i giovani, e favorire la loro formazio-

ne integrale in collaborazione con la famiglia. A tal fine s.
avvarrà dei mezzi e delle didattiche più idonee atte a sti-
molare la realizzazione delle loro capacità intellettuali,
fisiche, sociali, morali e religiose.

L'intuizione educativa conserva l'attenzione al presente e la
proiezione verso il futuro delle giovani generazioni, attua-
lizzando la proposta nella sua specifica significatività in
ordine all'umanizzazione della cultura, intesa come promozio-
ne piena della vita, a partire dai più svantaggiati. In linea
con la missione salesiana, l'Associazione colloca a centro
dell'attenzione i bambini con le loro domande esplicite ed
implicite ed opera finalizzando l'attività alla crescita glo-
bale degli stessi come persone per formare onesti cittadini e
buoni cristiani.

Per attuare le proprie finalità, l'associazione "ABC Asilo
Bambini Comunità", in relazione alla scuola dell'infanzia,
recepisce il Progetto Educativo della FISM a cui aderisce,
mantenendo saldo il progetto educativo di Don Bosco.

Art. 4

La scuola accoglie i bambini in età prescolare ed agisce
nell'ambito del territorio regionale. Fatta salva la priorità
della "scuola dell'infanzia", l'Associazione potrà anche i-
stituire anche altri servizi a favore dei bambini e dei gio-
vani in una logica di sussidiarietà alle famiglie e al terri-
torio, in campo ludico, sportivo, ricreativo e culturale, sia

in proprio che in collaborazione con le associazioni esistenti della comunità salesiana locale.

Patrimonio e mezzi finanziari

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.,

L'Ente provvede ai suoi scopi con:

- Entrate patrimoniali
- Rette degli allievi
- Contributo dello Stato, Enti Pubblici e privati
- Oblazioni e lasciti
- Ogni altro provento non espressamente destinato all'incremento patrimoniale.

Organi dell'Associazione

Art. 6

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Presidente

Soci

Art. 7

E' socio dell'Associazione il genitore che sottoscrive la domanda di iscrizione del bambino/a alla Scuola dell'Infanzia Bertazzoni.

E' socio anche colui che, condividendo le finalità statuta-

	rie, è ammesso all'Associazione.
	Ogni socio versa una quota annuale fissata dal Consiglio di Amministrazione.
	Perdono la qualità di soci coloro che, senza giustificato motivo, non hanno effettuato il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione e coloro che in qualunque modo danneggino moralmente e materialmente l'Associazione. Per il recesso e l'esclusione dei soci e dei motivi che la determinano, si applicano le norme previste dall'art. 24 del Codice Civile. I soci si impegnano a prestare gratuitamente la propria opera nella "Banca del Tempo" così come disciplinata nel Regolamento della Scuola dell'Infanzia.
	Assemblea dei Soci
	Art. 8
	Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.
	L'Assemblea ordinaria è convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Provincia di Potenza, almeno una volta all'anno.
	Le Assemblee sono convocate dal Consiglio di Amministrazione o per richiesta, motivata e sottoscritta, di almeno 1/3 dei soci.
	La convocazione dell'Assemblea ordinaria avviene mediante comunicazione scritta da recapitarsi, anche via e-mail, a ciascun membro ovvero mediante affissione all'albo della scuola,

almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

All'Assemblea intervengono i soci in regola con il versamento

della quota dell'anno in cui è indetta l'Assemblea stessa, e

i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Per la validità dell'Assemblea, è richiesto, in prima convo-

cazione, l'intervento di almeno la metà più uno dei soci o

loro delegati; l'Assemblea in seconda convocazione, dovrà av-

venire in giorno diverso da quello previsto per la prima.

Essa è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli

intervenuti.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto e può delegare, con atto

scritto, un altro Socio.

Ogni Socio non può avere più di tre deleghe.

La convocazione dell'Assemblea, dovrà indicare il giorno,

l'ora e il luogo sia della prima che della seconda convoca-

zione e gli argomenti oggetto dell'ordine del giorno.

Le Assemblee straordinarie sono convocate per deliberare su-

gli argomenti ad esse attribuite dal presente statuto.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria ha luogo median-

te lettera raccomandata inviata a tutti i soci almeno quindi-

ci giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante

affissione all'albo della scuola, almeno quindici giorni pri-

ma di quello fissato per l'adunanza.

Art. 9

L'Assemblea ordinaria delibera sui seguenti argomenti:

a) l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo;

b) la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

c) le proposte di carattere organizzativo, pedagogico, didattico e di andamento generale della scuola;

d) le deliberazioni su ogni questione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:

1) le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione,

2) lo scioglimento dell'Ente.

Art.10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, che nomina un Segretario; in sua assenza l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Art. 11

Le decisioni dell'Assemblea dei Soci sono prese a maggioranza dei voti espressi, tranne le delibere assunte in Assemblea straordinaria (quali quelle per la modifica dello statuto sociale e per lo scioglimento dell'Associazione), che devono essere prese con la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Consiglio di Amministrazione

Art. 12

II Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, comunque non inferiore a tre e non superiore a nove.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Se durante il mandato vengono a mancare, per qualsiasi causa, membri del Consiglio di Amministrazione, si provvederà alla loro sostituzione.

Per la sostituzione dei rappresentanti dei Soci, i componenti il Consiglio rimasti in carica provvedono alla convocazione dell'Assemblea. Per i rappresentanti degli Enti, si richiederà agli stessi la nuova nomina.

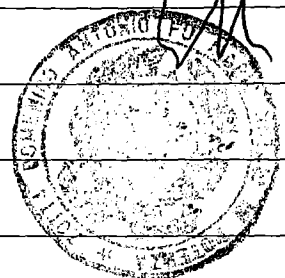
I nuovi eletti restano in carica fino allo scadere del triennio in corso.

II Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare alle proprie riunioni esperti nelle diverse materie.

Art. 13

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere nel suo ambito il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario -Tesoriere;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea



dei Soci;

- redigere i bilanci da sottoporre all'approvazione del-

l'Assemblea dei Soci;

- predisporre il regolamento della scuola;

- assumere, sospendere, licenziare il personale;

- stipulare atti, convenzioni, contratti di ogni genere inerenti l'attività dell'Associazione;

- conferire procure, deleghe sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente di cui all'art. 19;

- deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere;

- deliberare annualmente il contributo mensile delle famiglie;

- deliberare la quota annuale dei Soci;

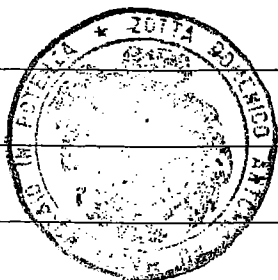
- deliberare sull'acquisizione e l'alienazione dei beni mobili ed immobili e sull'accettazione di donazioni, eredità e legati;

- deliberare l'accensione di mutui, l'apertura di conti correnti, nonché il compimento di ogni atto sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;

- promuovere le modificazioni dello statuto;

- adempiere a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e deliberare su tutti gli affari che interessano l'Associazione e che non sono di competenza dell'Assemblea dei Soci;

- deliberare l'ammissione a socio di persone che fanno ri-



chiesta di aderire all'Associazione;

- deliberare circa l'esclusione dei soci a norma dell'art. 24

del Codice civile.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta ve-
ne sia motivo, sia per iniziativa del Presidente, sia su ri-
chiesta scritta e motivata di un terzo dei componenti il Con-
siglio stesso.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente
l'ordine del giorno dei lavori, da recapitarsi, anche via e-
mail, ai singoli componenti almeno cinque giorni prima del
giorno fissato per la riunione o mediante affissione all'albo
della scuola, almeno cinque giorni prima di quello fissato
per l'adunanza.

L'adunanza è valida quando è presente la metà più uno dei
membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favore-
vole della maggioranza assoluta dei presenti.

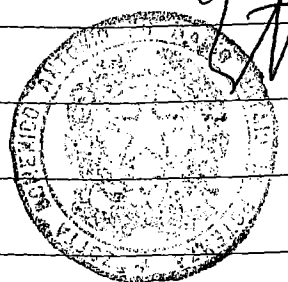
Le votazioni sono palesi.

Art. 15

I componenti del Consiglio di Amministrazione che senza giu-
stificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive
vengono dichiarati decaduti dalla carica.

Art. 16

Le dimissioni per qualsiasi causa, di un membro del Consiglio



1

di Amministrazione, devono essere iscritte dal Presidente fra gli argomenti all'ordine del giorno della prima adunanza successiva alla data di comunicazione delle stesse. Nel caso il Consiglio deliberi l'accettazione delle dimissioni, il Presidente ne dà immediato avviso all'Amministrazione o Ente cui compete la designazione del successore. Il Consigliere nominato in sostituzione resta in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio.

Art. 17

Novanta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione, il Presidente deve richiedere alle Amministrazioni o agli Enti interessati la designazione dei nuovi rappresentanti, perché si possa procedere al rinnovo del Consiglio.

Il Consiglio scaduto resta in carica fino all'insediamento del nuovo nei limiti e con i poteri previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Presidente

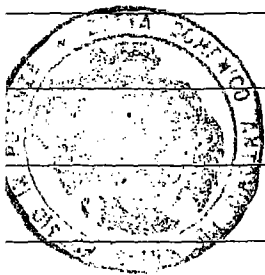
Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita tutte le funzioni che gli sono conferite dalla legge e dal presente statuto e che gli siano state delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Vigila e dirige tutta l'attività dell'Associazione, firma la corrispondenza e gli atti d'ufficio.

Vincenzo Meloni
Vice-Presidente

RA



Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione

nei confronti dei terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere da esso assunte. Nei casi di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sottoponendoli a ratifica nella sua prima riunione.

Art. 19

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice-Presidente e in mancanza di questi, il consigliere più anziano in carica e in caso di parità, il consigliere più anziano d'età.

Segretario/Tesoriere

Art.20

Il Segretario - Tesoriere è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno. Egli assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente. Cura gli aspetti amministrativi della scuola secondo le indicazioni del Consiglio e ne custodisce gli atti presso la sede della Scuola.

Scioglimento - Liquidazione - Disposizioni finali

Art.21

Il patrimonio dell'Associazione non è divisibile tra i soci né al momento dello scioglimento né durante la vita dell'Associazione stessa. All'atto dello scioglimento dell'Associazione, il patrimonio, residuo dalla liquidazione delle pas-

sività, viene devoluto all'Ispettorica Meridionale "Madonna
del Buon Consiglio" delle Figlie di Maria Ausiliatrice, via
Paladino 20, Napoli.

Art.22

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'attività
prestata. Agli stessi è previsto il solo rimborso delle spese
sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Art.23

Ogni controversia sociale tra gli associati e tra questi e
l'Associazione e i suoi organi, sarà sottoposta, con esclu-
sione di ogni altra giurisdizione, alla FISM di Potenza. Essa
giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Art.24

Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano
le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di As-
sociazioni e dalle leggi in vigore in materia di istituzioni
scolastiche paritarie.

Vincenzo Meluso

V. Blum

Vincenzo Polon

Domenico L. M. K.

E' copia conforme all'originale composta di n° due copie
racciate, che si rilascia per uso Conservato dalle leggi
Potenza il 24 giugno 2013

Domenico L. M. K.

